

*Protezione internazionale: onere della prova e ruolo del giudice*

Cass. Civ., sez. VI-1, ordinanza 30 luglio 2015, n. 16201.

**Protezione Internazionale – Onere della prova – Ruolo del giudice**

*Ai fini della domanda di protezione internazionale, il fatto da dimostrare va identificato nella grave violazione dei diritti umani cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria, di cui costituisce indizio, secondo l'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 251 del 2007, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro.*

*Ai fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b). (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva respinto la domanda di protezione in virtù della semplice genericità della motivazione addotta dal richiedente).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

**PREMESSO IN FATTO**

Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. si legge quanto segue:

1. - Il sig. ..., cittadino della Costa d'Avorio, ricorse la Tribunale di Bologna avverso la decisione della competente Commissione territoriale di negargli il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria e di riconoscergli, invece, la sola protezione "umanitaria" ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 32.

Il Tribunale confermò il rigetto delle prime due domande di cui sopra e accolse la domanda di protezione umanitaria. La Corte d'appello di Bologna, sul gravame del richiedente asilo, ha annullato la sentenza di primo grado per extrapetizione, essendosi il Tribunale pronunciato su una domanda - quella di protezione umanitaria - mai propositagli dal ricorrente (che già aveva ottenuto dalla Commissione quella forma di protezione); esaminate quindi nel merito le domande effettivamente proposte in giudizio dal medesimo, le ha respinte entrambe.

Al riguardo la Corte ha premesso che l'appellante aveva dedotto di essere stato oggetto, in patria, di persecuzione ad opera delle etnie e dei seguaci del presidente in carica contro gli aderenti e simpatizzanti dell'F.P.L., partito precedentemente al potere, guidato da ...; che egli era appunto un simpatizzante di quest'ultimo partito, per il quale affiggeva manifesti, raccoglieva informazioni e organizzava riunioni; che in Costa d'Avorio vi era stata una guerra tra le opposte fazioni politiche dal 2002 al 2010, allorché l'F.P.I. conquistò il potere per quattro mesi, per esserne poi scalzato dal partito avverso, l'R.D.R., che subito iniziò a minacciare gli avversari politici; che egli stesso aveva ricevuto nella sua città, Abidjan, minacce da parte di appartenenti a quel partito ed era perciò fuggito seguendo l'esempio di tanti altri membri dell'F.P.I. e dello stesso ....

Tanto premesso, la Corte, in difetto di prove dei fatti narrati dall'appellante, ha valutato le dichiarazioni di quest'ultimo secondo i criteri di cui al D.Lgs. n. 51 del 2007, art. 3, comma 5. Confermata, quindi, la sussistenza del requisito di cui alla lett. f) di tale disposizione (tempestività della presentazione della domanda di protezione), ha tuttavia escluso la sussistenza degli altri presupposti necessari per ritenere veritiere quelle dichiarazioni. Ha osservato in particolare:

a) che quelle dichiarazioni erano oltremodo generiche e non circostanziate, essendosi il sig. ... limitato a riferire di minacce non altrimenti precisate rivoltegli da soggetti solo genericamente indicati lasciando nel vago anche le asserzioni circa i rischi che egli correrebbe rientrando in patria;

b) che era dato rilevare l'esistenza di contraddizioni con le informazioni concernenti il paese di provenienza prodotte dallo stesso appellante, atteso che i cittadini di etnia bambarà e di fede musulmana, come il medesimo si era qualificato, solitamente militavano nella fazione politica avversa all'F.P.I.: di una tale particolarità egli avrebbe dovuto darsi carico, dichiarando di esserne al corrente e quindi giustificandola, ma non lo aveva fatto;

c) che la guerra svoltasi dal 2002 al 2010, cui egli aveva fatto riferimento, era rimasta priva di riscontri, mentre le informazioni in atti facevano riferimento a conflitti successivi a tale periodo. Pertanto, ad avviso della Corte, doveva concludersi per la radicale inattendibilità dell'appellante, preclusiva di qualsiasi tipo di protezione attesa la stessa incertezza della sua provenienza e della sua esperienza di vita.

In ogni caso, ha aggiunto:

d) ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato non è sufficiente aver ricevuto mere minacce, non altrimenti specificate, anche se determinate da una appartenenti politica, perché gli atti di persecuzione che giustificano la tutela internazionale devono avere le caratteristiche precisate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7 e comportare, in sintesi, una violazione grave dei diritti umani fondamentali:

e) quanto al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, l'attuale situazione socio-politica della Costa d'Avorio non integra il

presupposto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non essendo colà in corso un conflitto armato, come può desumersi dalle informazioni in atti.

Il sig. ... ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di censura. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.

2. - Il primo motivo di ricorso, con cui si censura il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato per violazione di norme di diritto, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi, è fondato, contenendo ciascuno dei passaggi della motivazione della sentenza impugnata sopra elencati sotto le lettere da a) a d), errori puntualmente stigmatizzati dal ricorrente.

2.1. - Quanto al passaggio sub a), invero, va osservato che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non prende in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma impone al giudice di effettuare valutazioni ulteriori, attinenti alle ragioni dell'eventuale genericità: gli chiede, cioè, di valutare se il richiedente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a) e se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b). Tali valutazioni sono state del tutto omesse dalla Corte d'appello, la quale si è arrestata alla mera constatazione della ritenuta genericità della narrazione del ricorrente, nonostante quest'ultimo deduca di avere invece ampiamente circostanziato la propria domanda, per quanto possibile, e che non gli siano mai state richieste, ne' in sede amministrativa ne' in sede giurisdizionale, ulteriori specificazioni.

2.2. - Quanto al passaggio sub b), la motivazione esibita dalla sentenza impugnata è meramente apparente perché del tutto ingiustificata - o, in altri termini, assolutamente non plausibile - in base agli atti processuali. Il ricorrente, infatti, riproduce i passi dell'atto di appello in cui appunto si dava carico di questa particolarità, adducendola anzi a riprova della veridicità del proprio racconto, nonché i passi della memoria allegata alla richiesta originaria di protezione in cui spiegava che la sua scelta controcorrente, ossia l'attività politica nell'F.P.L., era maturata anche grazie alle conoscenze effettuate nell'ambito scolastico; che la moschea e la sua stessa famiglia lo avevano per questo allontanato; che egli però aveva "trovato l'avvocato della sua causa nell'ideologia dell'F.P.L.".

2.3. - Anche nel passaggio sub c) la motivazione è meramente apparente, perché la mancanza di riscontri non equivale alla insussistenza dei fatti narrati (e solo la provata insussistenza di tali fatti potrebbe fondare una valutazione di contraddittorietà con altri fatti indicati dal narrante), tanto più che il termine "guerra", utilizzato dal sig. ..., andava - come giustamente si osserva nel ricorso - previamente interpretato e contestualizzato, essendosi con esso inteso richiamare, magari impropriamente, i gravi e ripetuti atti di violenza politica che avevano insanguinato in quel periodo il suo paese.

2.4. - L'affermazione sub d) è errata in diritto, perché confonde il fatto da dimostrare con l'indizio dello stesso. Il fatto da dimostrare è effettivamente la grave violazione dei diritti umani, cui il richiedente asilo sarebbe esposto rientrando in patria;

indizio di esso è, secondo il disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4, la minaccia ricevuta in passato, che fa presumere la violazione futura in caso di rientro. Il rischio dedotto nella specie dal ricorrente non è quello di ricevere minacce, come invece argomenta la Corte d'appello, bensì quello di subire, appunto, gravi violazioni dei suoi diritti fondamentali - alla vita, alla integrità fisica, alla libertà personale e comunque alle libertà e diritti politici, come chiaramente è dato evincere dalla sua narrazione - mentre le minacce ricevute quando era in patria ne sono soltanto l'indizio.

3. - Il secondo motivo di ricorso, attinente al rigetto della domanda subordinata di protezione sussidiaria, specificamente motivato con l'affermazione sub e), è assorbito dall'accoglimento del primo motivo, che rimette in discussione il rigetto della domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato;

che tale relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni o memorie.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Che la Cancelleria ha correttamente ommesso di comunicare all'Avvocatura dello Stato l'avviso di cui all'art. 380 bis c.p.c., comma 2 avendo l'Avvocatura fatto pervenire il proprio "atto di costituzione" oltre il termine di venti giorni prima dell'adunanza camerale stabilito per tale avviso;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale integrerà la motivazione sui punti indicati nella relazione di cui sopra, attenendosi ai principi di diritto enunciati nella stessa, fermo restando che le questioni assorbite restano aperte davanti a lui;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

#### P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 aprile 2015.

Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2015